



COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA

www.referendumsiaboliamolacaccia.it
mail: comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it
pec: comitato@pec.referendumsiaboliamolacaccia.it
sede legale: Varallo, (vc) via al lavatoio4\c
cf: 91020800024

LA GENESI DEL TESTO REFERENDARIO

Il regime normativo della caccia, in Italia, affonda le sue radici in una datata direttiva comunitaria, del 1979, la 319, che peraltro, all'art. 5 recita:

"Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura".

Come si può notare ad un apparente divieto assoluto di uccidere e danneggiare il patrimonio indisponibile dello Stato, cioè di ognuno di noi cittadini italiani, si contrappone poi una deroga dettata dal richiamo agli artt. 7 e 9 della stessa Direttiva, talmente ampia da vanificare quasi il senso di protezione che la Direttiva stessa prometteva in un primo momento: infatti il richiamo ai citati artt. 7 e 9, di fatto consente l'esercizio dell'attività venatoria limitata da parametri estremamente variabili ed opinabili, facilmente adattabili alle esigenze della categoria dei cacciatori, poiché prevede la facoltà di deroga del contenuto dell'art. 5 in ragione del livello di popolazione di uccelli selvatici in una particolare zona del territorio nazionale, ovvero per ragioni di salute e sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture e via dicendo.

La Direttiva citata, di recente, è stata innovata dalla 147/2009 che, per quello che a noi interessa ora, replica nel suo contenuto nuovamente il citato art. 5., così come pure replica il contenuto dei nefasti artt. 7 e 9 citati.

In questo scenario si inserisce la L.157/1992 intitolata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che, come sappiamo, è la legge su cui si costruisce tutta l'attività venatoria a livello nazionale e che regola pure l'esercizio della caccia anche a livello locale.

Il problema insito in questa legge dai buoni propositi iniziali, quando all'art. 1, 1° comma, dichiara che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, è che poi questa ne disciplina la "sottrazione", con modalità che sono diventate via via più invasive e sfacciate nei confronti dei cittadini italiani.



COMITATO REFERENDUM SI ABOLIAMO LA CACCIA

www.referendumsiaboliamolacaccia.it
mail: comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it
pec: comitato@pec.referendumsiaboliamolacaccia.it
sede legale: Varallo, (vc) via al lavatoio4\c
cf: 91020800024

Fatto questo preambolo normativo, rilevato il problema concreto della inaccettabilità di questa disciplina, né sportiva, e nemmeno ludica, ci si è determinati a voler tornare sui presupposti di tutela assoluta della fauna selvatica su tutto il territorio italiano, così come volenterosamente espressi dai primi articoli sia delle direttive comunitarie citate, che dalla stessa L. 157\1992, sottoponendo un quesito referendario che di fatto, glossando in molti punti questa legge nazionale, di fatto la vieti in modo assoluto e tranciante, tramite lo strumento referendario abrogativo, come previsto dalla L.352\1970.

Il lavoro nel suo insieme è stato difficoltoso ed estremamente complesso, come può risultare dal raffronto del testo normativo con la proposta referendaria del Comitato Si Aboliamo la Caccia e, ovviamente, ogni intervento su questa legge ha una sua precisa e logica spiegazione.

Nel testo proposto e pubblicato in G.U. n. 121 del 22 maggio 2021, una prima nota da segnalare è la totale richiesta di cancellazione delle sanzioni penali (tutte peraltro semplici contravvenzioni) ed amministrative della L. 157\1992, poiché si è ritenuto che la tutela per le violazioni ai divieti imposti dalla legge risultante dall'accoglimento del quesito referendario debba essere sanzionata dalle più gravi norme previste dal Titolo IX° bis del Codice Penale, in particolare gli artt. 544 bis e 544 ter, che sono veri e propri delitti.

Oltre a questa scelta molte altre sono state fatte dopo un puntuale approfondimento e ciò che ne è scaturito, ad avviso del Comitato, è il miglior prodotto possibile consentito dalla normativa referendaria abrogativa che, se accolta, dovrebbe liberarci dalla presenza dei cacciatori e consentirci di godere a pieno la meravigliosa natura di ognuna delle nostre Regioni italiane senza il timore di uscire feriti, o peggio, da una passeggiata e senza l'inaccettabile annosa devastazione della fauna selvatica del nostro paese.

**ABOLIAMO
LA CACCIA**